



TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO

Settore Contenzioso Civile

Nella causa civile iscritta al n. r.g. -1/2023 promossa da:

....., in proprio e quale titolare della ditta CENTRO

OPPONENTI

contro

SPV S.r.l.

OPPOSTA

Il Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia,

lette le note scritte *ex art. 127-ter c.p.c.*, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che , in proprio e quale titolare della ditta CENTRO
....., e con giudizio instaurato dinnanzi
al Tribunale di Avezzano n. /2019 R.G., proponevano opposizione all'esecuzione contro
..... S.p.A. e SPV S.r.l. chiedendo accertarsi l'insussistenza del titolo
esecutivo (contratto di mutuo) e del diritto di procedere all'esecuzione;

rilevato che, con sentenza n. 44/2022 - avverso la quale pende appello dinnanzi alla Corte
d'Appello di L'Aquila, ma la cui efficacia non risulta allo stato sospesa -, il Tribunale di Avezzano
ha dichiarato il difetto di legittimazione di SPV S.r.l. sul rilievo della assenza di prova
della cessione dello specifico credito in contestazione e quindi della relativa titolarità in capo a
..... SPV S.r.l.;

rilevato che la decisione sulla *legittimatio ad causam* configura una statuizione di rigetto
della domanda, suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata (*ex pluribus*
Cass., Sez. II, 9.3.2022, 7612; Cass., 29.4.2015, n. 8693; principio affermato dalla S.C. per
qualificare la natura di decisioni che, pur impropriamente adottate con la formula
dell'estromissione, avevano dichiarato la carenza di legittimazione passiva di una parte);

rilevato, peraltro, che, nel caso di specie, il difetto di legittimazione attiva di SPV



Accoglimento totale n. cronol. 1450/2024 del 29/02/2024
RG n. '2023 -1

S.r.l. è stato dichiarato dalla sentenza n. 44/2022, proprio sul presupposto della ritenuta carenza di prova della titolarità della situazione giuridica soggettiva attiva vantata, di tale che deve escludersi la natura meramente processuale della relativa statuizione;

ritenuto, pertanto, non condivisibile l'assunto di parte opposta secondo cui la predetta sentenza n. 44/2022 non sarebbe idonea a spiegare la propria efficacia nel presente giudizio;

P.Q.M.

sospende l'efficacia del precetto opposto.

Avezzano 28 febbraio 2024.

Il Giudice

dott. Antonio Stanislao Fiduccia





TRIBUNALE DI AVEZZANO
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

R.G.E. n. /2023

Il giudice dell'esecuzione,
esaminati gli atti del presente fascicolo,
preso atto del provvedimento emesso dal Tribunale di Avezzano in data 28/02/2024 con il quale è stata accolta l'istanza di sospensione formulata nell'ambito dell'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. (n. /2023 r.g.), depositato all'interno del presente fascicolo in data 29/02/2024 dall'avv. Dario Nardone,
letti gli artt. 623 e 627 c.p.c.,

P.T.M.

SOSPENDE le operazioni di stima.

DICHIARA la sospensione del processo esecutivo iscritto al R.G.E. n. /2023.

PRECISA che le parti interessate dovranno riassumere il processo nel termine perentorio di 30 giorni dalla cessazione della causa di sospensione.

Si comunichi a cura della cancelleria alle parti e agli ausiliari.

Avezzano, 01/03/2024

Il G.E.

dott.ssa Francesca Greco